

N. R.G. 474/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Gabrielli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2012 promossa da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ S.R.L. (P.IVA  
██████████) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di  
procura posta in margine all'atto di citazione, dagli avv.ti ██████████ ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████

**ATTRICE**

**CONTRO**

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ ██████████  
██████████) rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e  
risposta, dagli avv.ti ██████████ ed elettivamente domiciliati presso lo studio di  
quest'ultimo, in Latina, ██████████

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 25.01.2012, la società attrice conveniva in giudizio, dinanzi  
l'intestato Tribunale, ██████████ e ██████████ nella qualità, rispettivamente, di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione della ██████████ ██████████ s.r.l.  
unipersonale nel periodo tra il 5.06.2009 e il 3.05.2010, al fine di accertare la loro responsabilità per



l'inosservanza agli obblighi di legge derivanti dalla carica rivestita e condannarli, in solido, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 40.777,00.

A sostegno della domanda spiegata, la società attrice deduceva che la ██████████ s.r.l. aveva riscontrato, già al 31.12.2009, una perdita di esercizio di € 2.553.368,00, a fronte del valore del capitale sociale pari ad € 90.000,00, e che tale stato di insolvenza era perfettamente conosciuto dai convenuti, come comprovato dalla nota integrativa al bilancio di esercizio dagli stessi redatta e sottoscritta il 23.02.2010.

Lamentava l'attrice che i convenuti, pur consapevoli del dissesto societario, avevano colposamente ritardato e omesso l'adempimento degli obblighi di legge loro imposti, dissimulando lo stato di insolvenza e proseguendo l'attività commerciale come se nulla fosse accaduto.

In punto di diritto, l'attrice rappresentava, in particolare, che, in conseguenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, doveva dirsi sorto l'obbligo per i convenuti di assumere i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c., e, quindi, di convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo - facendo salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società o, in alternativa, prendere atto dello scioglimento ex art. 2484, comma 1 n. 4, c.c.

Parte attrice, invece, lamentava che ██████████ e ██████████ avevano provveduto a convocare l'assemblea solo alcuni mesi dopo rispetto al determinarsi del dissesto, omettendo di dichiarare tempestivamente l'intervenuta causa di scioglimento della società e, di fatto, continuando a gestire la società come se il dissesto non fosse mai esistito. In particolare, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2010, i convenuti avevano continuato a richiedere e ritirare merce per un importo complessivo di € 40.770,00, risultante dalle fatture di vendita n. 49 del 29/01/2010 di € 10.500,00, n. 116 del 26/02/2010 di € 5.310,00, n.183 del 31/03/2010 di € 15.840,00 e n. 258 del 30/04/2010 di € 9.120,00.

Aggiungeva l'attrice che l'assemblea dei soci si era tenuta solo in data 3.05.2010 e che la società veniva dichiarata sciolta e posta in liquidazione solo in quella sede, attesa l'indisponibilità dell'unico socio a ripianare le perdite. Precisava, poi, che con sentenza n. 50/2010 il Tribunale di Velletri – sez. fallimentare aveva dichiarato il fallimento della società.

Deduceva di aver diffidato i convenuti a provvedere al risarcimento del danno dalla stessa patito a mezzo di raccomandata ricevuta in data 18.01.2011 e che, non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 20.04.2011 aveva inoltrato all'Organismo di Conciliazione "A.D.R. Conciliamo Mediazione Conciliazione Arbitrato" - sede di Latina istanza di mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, provvedendo al versamento delle spese di procedura di conciliazione.





Vista l'assenza dei convenuti al primo incontro di mediazione del 5.07.2011, si era, poi, determinata ad instaurare il presente giudizio, spiegando le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni altra istanza disattesa ed eccezione respinta, 1) Accertare e dichiarare, la responsabilità personale e/o solidale dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] dei gravi danni patrimoniali subiti dalla [REDACTED] s.r.l. 2) Condannare, personalmente e/o in solido fra loro, i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] a risarcire alla società attrice tutti i danni subiti qui quantificati in euro 40.770,00 ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa ovvero nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia o di equità accordare, oltre agli interessi legali. 3) Condannare i convenuti alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. In subordine. Salvo rispettoso gravame, nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice non fosse ritenuta da questo Organo Giudicante meritevole di accoglimento, in considerazione della mancata partecipazione dei convenuti alla procedura di mediazione e del comportamento dagli stessi tenuto, questo patrocinio, chiede al sig. Giudice adito di esonerare, in ogni caso, la società [REDACTED] dal pagamento delle spese processuali e di condannare, anche in caso di vittoria dei convenuti, i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle spese giudiziarie in favore della società attrice nonché al rimborso della somma da questa versata per la procedura di conciliazione oltre, in caso di sussistenza dei presupposti di legge, all'applicazione a loro carico delle ulteriori sanzioni pecuniarie previste”.*

Con comparso di costituzione e risposta del 22.05.2012, si costituivano in giudizio i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, atteso il fallimento della società [REDACTED] S.r.l., circostanza che, alla luce dell'art. 146 L. Fallimentare, consentirebbe al solo curatore fallimentare l'attivazione dell'azione di responsabilità incardinata. Nel merito, i convenuti eccepivano l'infondatezza delle avverse pretese, rappresentando di aver continuato a gestire la società al fine di adempiere agli obblighi di legge di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, nella convinzione che fosse intenzione dei soci ricapitalizzare la società. Ad ogni modo, poi, i convenuti facevano rilevare la mancata attualità del danno ex adverso lamentato, rinviando, in ogni caso, all'esito della procedura fallimentare al fine di ragguagliare l'esatta consistenza del presunto pregiudizio. Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., non veniva espletata istruttoria attesa la natura documentale della causa.

A seguito di riassegnazione, il fascicolo veniva affidato al Giudice Istruttore, Dott. Antonio Gabrielli, il quale, all'udienza del 07.06.2018, si riservava per verificare la possibilità che la causa venisse decisa



da un GOP, attesa, in particolare, l'eventuale riserva di collegialità in favore della sez. specializzata in materia di imprese.

Con ordinanza del 22.12.2018, verificata la data della modifica dell'art. 3 del D.L. 168/2003 (attuata per il tramite dell'art. 2, co. 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012), antecedente al presente giudizio, ma entrata in vigore successivamente – atteso che trova applicazione ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè a partire dal 20 settembre 2012 – il G.I. rilevava la propria competenza a decidere e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27.11.2020, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Orbene, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Parte attrice ha intentato il presente giudizio qualificando espressamente la domanda spiegata alla stregua un'azione di responsabilità fondata tanto negli artt. 2476, comma VI (ora VII), 2482 ter, 2484, 2485, 2486 c.c., quanto nella clausola generale contenuta nell'art. 2043 c.c.

Tale qualificazione deve ritenersi corretta considerati i fatti allegati in suo sostegno – ovvero il tardivo adempimento agli obblighi di legge a fronte del dissesto economico della società e la dissimulazione dell'insolvenza mediante prosecuzione ordinaria dell'attività commerciale – e vista la carica di amministratori (nello specifico, di presidente del cda di [REDACTED] [REDACTED] e consigliere di amministrazione di [REDACTED] [REDACTED] ricoperta dagli odierni convenuti nella S.r.l. [REDACTED] [REDACTED]

Ciò detto, è pacifico che il presente giudizio è stato instaurato in seguito alla dichiarazione di fallimento della [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., pronunciata con sentenza n. 50 del 2010 emessa dal Tribunale di Velletri.

Ebbene, la circostanza del fallimento della società [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. produce rilevanti conseguenze in punto di legittimazione ad agire.

È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, 20/09/2012, n. 15955; Cass. civ., sez. I, 29/10/2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 Legge Fallimentare.

Come statuito anche dalla Suprema Corte, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita all'esercizio della predetta azione ai sensi





dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del D.Lgs n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 17121/2010; Cassazione civ., n.17359/2016)

Non possono, sul punto, condividersi le deduzioni di parte attrice volte a rappresentare come la stessa abbia agito, nel presente giudizio, nella qualità di soggetto terzo - pregiudicato direttamente ed immediatamente dalle condotte illecite degli amministratori convenuti - e non di creditore sociale della ██████████ S.r.l. , infatti al di fuori del credito derivante da dette forniture (danno indiretto) non viene né provato né dedotto alcun danno diretto da parte della società attrice, risarcibile ai sensi del comma 7 dell'art. 2476 c.c.

La qualifica di parte attrice alla stregua di creditrice sociale della fallita ██████████ S.r.l. si desume, difatti, non solo dai rapporti commerciali intercorsi tra le due società, ma soprattutto dalla pretesa risarcitoria in tale sede spiegata, esattamente parametrata al quantum risultante dalle fatture rimaste insolute. Sicché, appare evidente che parte attrice abbia inteso agire nel presente giudizio al fine di estinguere la pretesa creditoria vantata nei confronti della società fallita. Il pregiudizio dalla stessa prospettato, in altri termini, più che derivare immediatamente e direttamente dal comportamento contestato, appare il riflesso dell'incapienza del patrimonio societario, la quale, tuttavia, anche se dovuta alla cattiva gestione societaria, avrebbe prodotto un pregiudizio solo di riflesso connesso all'illecita condotta degli amministratori, ciò escludendo, in ipotesi di fallimento della società, la legittimazione attiva dei creditori.

Ed infatti, va osservato che la ratio della legittimazione esclusiva prescritta in favore del curatore fallimentare ex art. 146 L.Fall. - per effetto della quale le azioni spettanti ai creditori uti singuli ex art. 2476, co. 6, c.c. si tramutano in un'unica azione di massa - è quella di garantire il rispetto della par condicio creditorum. Il mantenimento della legittimazione attiva di ciascun creditore dopo la declaratoria di fallimento determinerebbe, difatti, una lesione della par condicio creditorum, oltre che l'allocazione al di fuori della procedura fallimentare della distribuzione di una parte della massa attiva (recentemente Tribunale Sez. spec. Impresa - Milano, 24/11/2021).

Sulla scorta di quanto chiarito, vista la qualifica dell'odierna attrice alla stregua di una creditrice sociale della ██████████ S.r.l., e considerato il fallimento di quest'ultima (intervenuto, peraltro, ben prima dell'instaurazione del presente giudizio), unico soggetto legittimato a promuovere l'azione di



responsabilità verso gli amministratori della società risultava, ex art. 146 L.Fall., il curatore fallimentare.

Peraltro in atti manca anche la prova che l'intervenuto fallimento abbia comportato il mancato ristoro parziale o totale del credito.

Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società attrice, rispetto ai danni ex art. 2476 (attuale) VI comma , ed il rigetto della domanda ai sensi dell'attuale VII comma del medesimo articolo, mancando all'attore la qualità di terzo direttamente danneggiato.

In ragione di ciò, le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte attrice e liquidate in dispositivo in base alle disposizioni di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, degli eventuali adempimenti istruttori svolti e dello scaglione di riferimento.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona del dott. Antonio Gabrielli, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute di convenuti, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria e € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.

Latina, 26 dicembre 2022

**Il Giudice**  
dott. Antonio Gabrielli

